

(N. 2067)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BOSCO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1967

Disciplina temporanea e definitiva del trattamento economico del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, il Governo, a seguito della determinazione della Corte dei conti 15 novembre 1966, n. 661, con la quale i vigenti trattamenti economici del personale dei maggiori enti previdenziali furono dichiarati non conformi alle disposizioni contenute nell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, emanò disposizioni intese a disciplinare temporaneamente il trattamento del predetto personale ed a regolare le operazioni di adeguamento rese necessarie dalla citata determinazione del massimo organo di controllo.

Presentato al Parlamento per la conversione in legge, il decreto fu approvato dal Senato con alcuni emendamenti nella seduta del 25 gennaio 1967. Ma, essendo stato

ulteriormente modificato dalla Camera dei deputati, il provvedimento, nella seduta del 9 febbraio 1967, fu nuovamente esaminato dal Senato, che in tale occasione approvò gli emendamenti adottati dalla Camera, ma nel voto finale sul disegno di legge nel suo complesso, lo respinse.

Poichè ciò ha determinato l'inefficacia del decreto-legge con effetto *ex tunc*, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, occorre innanzi tutto provvedere a regolare i rapporti giuridici sorti sulla base della normativa d'urgenza contenuta nel decreto stesso.

Le situazioni giuridiche da regolare ai sensi della citata norma costituzionale riguardano essenzialmente l'entità e le modalità delle liquidazioni in capitale del trattamento di previdenza e della indennità dovuta al personale degli Istituti previdenzia-

li cessato dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore del decreto suddetto stabilendo all'uopo che le liquidazioni dei trattamenti di previdenza e dell'indennità di anzianità sono regolate dalla nuova normativa anche per il periodo compreso fra il 14 dicembre 1966 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Tali situazioni non possono essere lasciate prive di una specifica regolamentazione e, d'altra parte, sussistendo tuttora le esigenze che diedero luogo alla emanazione della normativa d'urgenza sopra richiamata, è opportuno che il Parlamento sia investito contestualmente della disciplina da adottare in materia con la massima urgenza sia per il periodo pregresso che per il futuro.

A tale fine non può non tenersi conto del recente, ampio ed approfondito dibattito svoltosi in sede parlamentare e dei relativi emendamenti che hanno riscosso il consenso dei due rami del Parlamento.

In tale prospettiva il nuovo disegno di legge, dopo aver dichiarato assoggettate alle disposizioni in esso contenute tutte le situazioni giuridiche già considerate dal decreto-legge n. 1069 del 1966, prevede l'obbligo degli enti previdenziali di osservare il limite dei livelli retributivi contenuto nell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 722 del 1945 e, quindi, di adeguare entro un breve termine a tale ultima norma i trattamenti vigenti.

Contemporaneamente il provvedimento provvede a chiarire i criteri che devono presiedere al raffronto tra il trattamento economico del personale previdenziale e quello del personale statale e demanda ad un'apposita Commissione, composta da rappresentanti delle Amministrazioni statali, dei maggiori Istituti interessati e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a carattere nazionale, nonché da due magistrati amministrativi, il compito di procedere alle necessarie rilevazioni. La costituzione della Commissione tende ad assicurare che l'acquisizione degli elementi occorrenti per il raffronto avvenga uniformemente per tutti gli enti interessa-

ti, onde evitare decisioni divergenti e contraddittorie.

Fino all'adozione dei nuovi provvedimenti da parte dei Consigli di amministrazione degli enti, e comunque non oltre il termine del 31 luglio 1967, al personale interessato continuerà ad essere corrisposto il trattamento attualmente vigente mentre le eventuali eccedenze risultanti a seguito del definitivo assetto della situazione retributiva saranno conservate a titolo di assegno personale utile a pensione.

Inoltre il disegno di legge prevede la limitazione relativa alle liquidazioni di capitale dei trattamenti di previdenza ed al riconoscimento dell'anzianità convenzionale agli effetti della indennità di anzianità, già contenute nel decreto-legge n. 1069 del 1966.

L'articolo 1 stabilisce che tutte le situazioni giuridiche già considerate dal decreto-legge n. 1069 del 1966 restano regolate dalla normativa oggetto del presente disegno di legge. In tal modo si realizza una disciplina uniforme della materia a partire dal 14 dicembre 1966, senza alcuna soluzione di continuità.

Il successivo articolo 2 precisa, innanzitutto, che è obbligo dei Consigli di amministrazione degli Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di provvedere, nell'ambito dei loro poteri di autonomia, ad adeguare il trattamento economico del rispettivo personale, alle disposizioni contenute nell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale n. 722 del 1945, ed a tal fine fissa il termine del 31 luglio 1967. Lo stesso articolo precisa, poi, che agli effetti del raffronto previsto dalla disposizione ora citata, si deve tener conto del trattamento complessivo goduto dal personale previdenziale e da quello statale, nonché della maggiore durata dell'orario di lavoro e delle differenti modalità delle prestazioni quale, ad esempio, i ritorni pomeridiani che sono previsti come obbligatori per il personale degli istituti previdenziali.

L'articolo 2 contiene, inoltre, disposizioni destinate a regolare il trattamento economico del personale in questione fino alla data di emanazione dei nuovi provvedimenti, nonché per il periodo successivo, limitata-

mente però alle eventuali eccedenze risultanti a seguito delle operazioni di adeguamento. Nel periodo transitorio, il personale stesso continuerà a percepire le retribuzioni ad esso spettanti in base alle disposizioni vigenti, nonchè in base alle deliberazioni concernenti la scala mobile. Successivamente le eventuali eccedenze saranno conservate a titolo di assegno personale, utile a pensione e riassorbibile con gli aumenti delle retribuzioni a qualsiasi titolo dovuti, fatta eccezione degli adeguamenti connessi all'aumento del costo della vita (scala mobile).

L'articolo 3 stabilisce che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nomina la Commissione incaricata di procedere alle rilevazioni necessarie per adeguare il trattamento economico dei previdenziali alle disposizioni del decreto legislativo n. 722 del 1945 e ne specifica la composizione. È stabilito che le rilevazioni della Commissione dovranno tener conto anche degli emolumenti a carattere discrezionale mediamente fruiti dal personale statale.

Le conclusioni della Commissione dovranno essere comunicate ai Consigli di amministrazione degli enti interessati entro il termine del 15 giugno 1967.

L'articolo 4, stabilisce che le liquidazioni in capitale dei trattamenti di previdenza non potranno essere superiori al 20 per cento del trattamento stesso e che agli effetti dell'indennità di anzianità potranno essere riconosciute soltanto quelle anzianità convenzionali già previste in disposizioni aventi forza di legge.

Con l'articolo 5, infine, si stabilisce che la nuova normativa entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Ovviamente la normativa contenuta nel presente disegno di legge non pregiudica in alcun modo gli studi in corso per una prima riforma degli enti previdenziali in vista degli obiettivi fissati dal programma quinquennale di sviluppo economico. Gli studi riguardano, tra gli altri argomenti, l'unificazione, nell'ambito dell'INPS, del sistema di riscossione dei contributi assicurativi. Tale riforma, che si colloca tra le previsioni del programma quinquennale di sviluppo, tende a semplificare le complesse e molteplici procedure in atto vigenti e ad evitare il fenomeno della evasioni contributive.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le liquidazioni dei trattamenti di previdenza e dell'indennità di anzianità o di altra equivalente dovute ai dipendenti degli Istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, cessati dal servizio a partire dal 14 dicembre 1966, sono regolate dalle disposizioni contenute nella presente legge anche nel periodo compreso tra la data suindicata e quella di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 2.

Entro il 31 luglio 1967 i Consigli di amministrazione degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale dovranno compiere gli accertamenti e deliberare le misure necessarie per adeguare il trattamento economico del personale dei rispettivi istituti alle disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

A tale fine si deve tener conto del trattamento complessivo che le disposizioni vigenti assicurano, per retribuzioni e altri assegni, comunque denominati, non annessi a funzioni o servizi particolari, e corrisposti con carattere continuativo, al personale dipendente rispettivamente dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti sopra indicati, nonchè della durata e delle modalità delle prestazioni di lavoro di tale personale.

Fino all'emanazione delle sopraddette deliberazioni e comunque non oltre il 31 luglio 1967, al personale degli istituti suindicati è corrisposto, salvo quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge, il trattamento economico determinato dalla vigente regolamentazione e dalle connesse deliberazioni dei rispettivi Consigli di amministrazione relative alla indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324.

La parte di tale trattamento che risulti in eccedenza rispetto a quello che sarà stabilito con le deliberazioni di cui sopra sarà corrisposta a titolo di assegno personale utile a pensione nella misura in cui il titolare ne usufruisca al momento della sua cessazione dal servizio. La medesima parte sarà riasorbita per effetto dei successivi incrementi degli stipendi o delle paghe a qualsiasi titolo dovuti.

Art. 3.

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 2 della presente legge per la predisposizione degli elementi necessari ai fini degli accertamenti previsti dal primo e dal secondo comma del citato articolo 2 sarà costituita dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale una commissione di 18 membri così composta: da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante dell'Istituto centrale di statistica, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e dell'interno, da un rappresentante del Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, da sei rappresentanti delle Confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a carattere nazionale; dai presidenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti dello Stato, nonché da due magistrati amministrativi.

La predetta commissione effettuerà tutte le necessarie rilevazioni, tenendo conto anche degli emolumenti a carattere discrezionale mediamente fruiti dal personale statale, nonché del valore economico da attribuire alla maggiore durata dell'orario di lavoro del personale degli enti previdenziali e alle diverse modalità delle prestazioni. La commissione rimetterà le sue conclusioni non oltre il 15 giugno 1967 ai Consigli di amministrazione degli enti interessati, per le deliberazioni di loro competenza.

Art. 4.

Al personale degli istituti di cui all'articolo precedente che cesserà dal servizio dopo l'entrata in vigore della presente legge non potrà essere liquidato in capitale, in misura superiore al venti per cento, il trattamento di previdenza maturato dal personale stesso. In luogo della liquidazione in capitale si applicheranno d'ufficio i correlativi trattamenti pensionistici previsti dai rispettivi regolamenti e, in mancanza, si provvederà alla liquidazione di una corrispondente rendita vitalizia.

Agli effetti della determinazione dell'indennità di anzianità o di altra equivalente dovuta al predetto personale non è ammessa la valutazione di anzianità convenzionali non previste da disposizioni legislative.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.